

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 26 settembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 65001

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annua con supplementi ordinari L. 68.000
Semestrale » » » » 36.000

Annua senza supplementi ordinari L. 52.000
Semestrale » » » » 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annua L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - i fascicoli disgiudicati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

4 luglio 1980, n. 575.

Esclusione di misure restrittive della libertà personale per la flagranza di reati connessi con l'esercizio ferroviario Pag. 8082

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 giugno 1980.

Sostituzione di un presidente di sezione e nomina di un membro della Commissione tributaria centrale Pag. 8083

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 luglio 1980.

Nomina di un componente del Consiglio nazionale della economia e del lavoro Pag. 8083

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1980.

Nomina di un membro della commissione interministeriale istituita per la concessione di indennizzi a comunitari che hanno perduto beni nei territori ceduti alla Jugoslavia Pag. 8084

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Coridal », fiascino gocce cc 48, della ditta Istituto fitoterapico italiano, in Pisa. (Decreto di revoca n. 6195/R) Pag. 8084

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.

Modificazioni allo statuto del Banco di Roma Pag. 8084

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1980.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Arbus Pag. 8086

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1980.

Nomina del presidente dell'Istituto sperimentale per la zootecnica, in Roma Pag. 8087

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1980.

Abilitazione del credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti Pag. 8088

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1980.

Nomina del presidente del Banco di Sardegna, in Cagliari. Pag. 8088

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1980.

Deroga temporanea all'art. 111 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Pag. 8088

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci Pag. 8090

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

Nomina dei componenti il consiglio generale del Banco di Napoli Pag. 8091

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee Pag. 8092

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per la programmazione economica: Deliberazione 8 agosto 1980. Approvazione di un programma straordinario di interventi di cui all'art. 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146 Pag. 8094

Ministero della pubblica istruzione: Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento. Pag. 8098

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 8099

Ministero della sanità: Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° gennaio 1980 al 30 giugno 1980 Pag. 8100

c) per le singole filiali potranno firmare i rispettivi direttori, condirettori e vicedirettori tra di loro o con un procuratore, nonché con le stesse modalità di abbinamento, i funzionari di altre filiali appositamente designati dal consiglio di amministrazione;

d) per le rappresentanze potranno firmare i funzionari ai quali esse sono affidate.

Per ciascuna filiale e rappresentanza possono firmare congiuntamente il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale, i componenti la direzione centrale e i funzionari addetti alla medesima, in due fra loro o con un funzionario direttivo della stessa filiale o con un funzionario della rappresentanza.

Gli impiegati quando svolgono mansioni di cassiere possono quietanzare singolarmente a nome del Banco gli assegni e le cambiali e firmare i recapiti e i documenti di cassa limitatamente alle filiali cui appartengono.

La rappresentanza del Banco nelle assemblee di altre società può essere affidata singolarmente, mediante lettera di designazione munita di firma come sopra, a ciascuna delle persone e cariche indicate alle lettere a), b), c) del presente articolo ed anche a persone estranee.

Al presidente, agli amministratori delegati ed al direttore generale, il consiglio di amministrazione potrà concedere, con apposita deliberazione, la firma individuale per tutti i rapporti interni.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni sociali, il consiglio di amministrazione potrà inoltre accordare la firma unica alle persone investite delle cariche sopraindicate e agli impiegati, per quegli atti di ordinaria amministrazione che saranno da esso determinati.

Visto, il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(7920)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1980.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Arbus.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 giugno 1976, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona litoranea del comune di Arbus;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Arbus;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, in quanto il territorio, sviluppantesi lungo l'arco costiero di 40 km, è caratterizzato nel suo complesso da diversi aspetti estetici che, proprio dalle differenze morfologiche che li distinguono, ricavano motivo di comporre quadri diversi, tutti altamente qualificanti. Elementi di coesione sono: le acque del mare e dello stagno di Marceddi ad ovest e nord-est; e i monti a est, che incorniciano l'intera zona delimitandola e rendendola facilmente « leggibile ». La zona costiera è caratterizzata da ampie distese di sabbia, formanti dune dalle dimensioni imponenti. Queste aree, dal nome significativo di « Is Arenas », offrirebbero allo sguardo gli autentici tratti del deserto se, a mitigare questa impressione, non ci fosse la viva presenza della tipica vegetazione mediterranea, dove molte essenze, altrove non più facilmente reperibili, sono qui presenti in macchie cespugliose cospicue e, a volte, impenetrabili. Sono il lentischio, il cisto, la ginestra, il ginepro, e ancora, l'ephedra distachya, l'olivastro piegato dal vento e mille altre specie che rallegrano in primavera l'intera zona di vivacissimi toni cromatici. Grande importanza estetica assume il contrasto degli arenili formati da sabbia ora bianca finissima, ora dorata e granulosa, proveniente da graniti in disfacimento, con i verdi turchesi, i blu profondi della marina, cui fanno contrappunto le rocce trachitiche dai colori inaspettati alternantesi a imponenti formazioni granitiche. Fattore importantissimo di questo vasto territorio, per l'interesse culturale che ne deriva, è il complesso di antiche tonnare settecentesche di architettura genovese, un insieme di costruzioni a uno o due piani, racchiudenti un ampio spazio interno a cui si accede da un portale. Tale insieme conferisce all'intero ambiente il senso di armonia che un territorio acquista, quando al quadro naturale si aggiunge un ben riuscito intervento dell'uomo. Solo a nord e nord-est il paesaggio muta radicalmente per la presenza dello stagno. La vegetazione si fa più brulla con tratti di tipo palustre, le acque basse e tranquille, pescosissime, hanno colori più cupi, il villaggio dei pescatori, attivo in alcuni periodi dell'anno, ha il fascino del provvisorio e risente fortemente della presenza di una natura intatta e non disposta ad arrendersi;

Decreta:

La zona litoranea, sita nel territorio del comune di Arbus, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata e si estende nel modo seguente: partendo dall'estremo limite a sud, dove il territorio di Arbus confina con quello di Buggerru, segue il confine fino alla punta Mumollonis (quota 499) e di qui, in linea retta, raggiunge la quota 153 sul sentiero di « S. Acqua mava ». Da qui raggiunge la punta Canaiga (quota 203) e, ancora, la quota 104 dove raggiunge la curva di livello 100 s.l.m. Questa viene seguita fino a incontrare il Rio Sciopadroxu da dove si unisce in linea retta alla quota 273 (punta Perdalba) e, di qui, alla quota 109 in località « Bruneu Antiogu Atzeni » da dove prosegue fino alla punta Pisottu (quota 274). Da questa raggiunge la quota 109 dove incontra il « Rio Pisu » per poi raggiungere il « Rio Perremosu » a quota 143, indi la quota 202 nella

Serra Murdegus». Deviando di nuovo verso nord-ovest in linea retta, raggiunge C. Atzeni a quota 92, poi si collega alla strada Porto Palma-Marina di Arbus nel punto in cui questa devia ad ovest per il suo tratto finale verso Marina di Arbus. Segue detta strada fino a quota 102, in località Mitza Is Concas dove l'abbandona per scendere a quota 28 in località «S'Imperadori» da dove raggiunge, a quota 125, la località «Sa Pada de Stìrias» poi la quota 75 dove incontra nuovamente la strada Porto Palma-Marina di Arbus che segue fino ad incontrare lo stagno nell'insenatura detta «Ingroni de S. Antonio». Da qui piega verso il Nuraghe Frucca e raggiunge in linea retta la quota 96, dopo di che raggiunge il C.le Casti, di qui il Rio Donigala che segue fino ad incontrare nuovamente la strada S. Antonio di Santadi, S. Nicolò di Arcidano e la percorre per il tratto che arriva al confine col comune di S. Nicolò di Arcidano, per poi seguirlo fino allo stagno di Marceddi.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Arbus provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale*, contenente il presente decreto, all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona, hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 27 agosto 1980

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
BIASINI

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 14 giugno 1976

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore 16,30 in seguito ad invito diramato dal soprintendente, con note numeri 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339 e 2340 del 1° giugno 1976, per incarico del presidente si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia. Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(Omissis).

2) Vincolo zona litoranea del comune di Arbus;

(Omissis).

Il presidente dà la parola al soprintendente che illustra le caratteristiche naturali e ambientali della zona litoranea in comune di Arbus, proponendo alla commissione di sottoporre ai

vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, tale zona. Inoltre ricorda il significato di vincolo paesistico e fa presente che ciò non significa divieto assoluto di costruzione, ma solo che ogni modifica allo stato dei luoghi deve essere approvata dalla soprintendenza ai monumenti.

Dopo ampia discussione di tutti gli intervenuti, il presidente chiede il parere della commissione, la quale si esprime all'unanimità per l'approvazione del vincolo.

Pertanto a maggioranza la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche propone che sia sottoposta ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona litoranea del comune di Arbus delimitata dalla seguente linea:

partendo dall'estremo limite a sud, dove il territorio di Arbus confina con quello di Buggerru, segue il confine fino alla punta Mumollonis (quota 499) e di qui, in linea retta, raggiunge la quota 153 sul sentiero di «S'acqua mava».

Da qui raggiunge la punta Cannaiga (quota 203) e, ancora, la quota 104 dove raggiunge la curva di livello 100 s.l.m. Questa viene seguita fino a incontrare il Rio Sciopadroxlu da dove si unisce in linea retta alla quota 273 (punta Perdaiba) e, di qui, alla quota 109 in località «Bruneu Antiogu Atzeni» da dove prosegue fino alla punta Pisottu (quota 274). Da questa raggiunge la quota 109 dove incontra il «Rio Pisu» per poi raggiungere il «Rio Perremosu» a quota 143, indi la quota 202 nella «Serra Murdegus». Deviando di nuovo verso nord-ovest in linea retta raggiunge C. Atzeni a quota 92, poi si collega alla strada Porto Palma-Marina di Arbus nel punto in cui questa devia ad ovest per il suo tratto finale verso Marina di Arbus. Segue detta strada fino a quota 102, in località Mitza Is Concas dove l'abbandona per scendere a quota 28 in località «S'Imperadori» da dove raggiunge, a quota 125, la località «Sa Pada de Stìrias» poi la quota 75 dove incontra nuovamente la strada Porto Palma-Marina di Arbus che segue fino ad incontrare lo stagno nell'insenatura detta «Ingroni de S. Antonio». Da qui piega verso il Nuraghe Frucca e raggiunge in linea retta la quota 96; dopo di che raggiunge il C.le Casti, di qui il Rio Donigala che segue fino ad incontrare nuovamente la strada, S. Antonio di Santadi, S. Nicolò di Arcidano, e la percorre per il tratto che arriva al confine col comune di S. Nicolò di Arcidano, per poi seguirlo fino allo stagno di Marceddi.

(Omissis).

(8607)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1980.

Nomina del presidente dell'Istituto sperimentale per la zootecnia, in Roma.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, con il quale vennero istituiti ventidue istituti sperimentali agrari;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 306, con la quale è stato istituito in Scafati (Salerno) l'istituto sperimentale per il tabacco;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, contenente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 245, con il quale i ventitre istituti sperimentali sono stati dichiarati necessari ed inseriti nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che occorre procedere alla nomina del presidente dell'istituto sperimentale per la zootecnia, con sede in Roma, per il quadriennio 16 settembre 1980-15 settembre 1984;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 2 della sopra citata legge 24 gennaio 1978, n. 14, dalle commissioni permanenti competenti per materia dei due rami del Parlamento;